

DISEGNO DI LEGGE

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI E DELLA LORO TUTELA, DELLA MEDICINA VETERINARIA E DELLA TASSIDERMIA

Capo I *Detenzione e tutela degli animali*

Art. 1 *Finalità e oggetto*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. Riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, individuando nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli. Condanna le sevizie, le torture e l'abbandono di animali.

2. Richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata dall'UNESCO il 15 ottobre 1978, attuando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), la Provincia, nell'esercizio delle sue competenze in materia di tutela della salute umana e animale, disciplina le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

3. Questo capo disciplina le modalità per la detenzione, il commercio e l'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, compresa l'attività circense, la tutela e il rispetto degli animali a vita libera.

4. Salvo che non sia diversamente previsto dalle sue singole disposizioni, questo capo si applica a tutte le specie di animali che vivono nel territorio provinciale, con esclusione di quelle il cui prelievo e detenzione è disciplinato dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia). Sono fatte salve le disposizioni di tutela degli animali contenute nell'articolo 26 e nel titolo V, capo II della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

Art. 2 *Doveri del detentore di animali*

1. Chi detiene un animale o accetta a qualunque titolo di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai suoi bisogni fisiologici ed etologici. Provvede all'intervento del veterinario per la prevenzione e la cura delle malattie, di eventuali ferite o traumi. Garantisce costantemente agli animali la possibilità di soddisfare le loro fondamentali esigenze, connesse a caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

2. La detenzione di animali esotici è consentita nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale in materia.

3. E' vietato tenere animali in spazi angusti in relazione al variare delle specie e delle specificità di razza, in cui viene accertata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
- b) ventilazione assente o insufficiente;
- c) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire un'attività motoria adeguata.

4. L'allegato A detta le disposizioni per la corretta detenzione degli animali.

5. E' vietata la detenzione di animali a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti puniti dal titolo IX bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) del libro II del codice penale.

6. Il proprietario o detentore di cani adotta ogni possibile precauzione per evitarne la fuga e per scongiurare eventuali aggressioni a danno di terzi.

Art. 3

Definizione di animale da compagnia

1. Per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, per gli aspetti relazionali ed empatici e senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono animali da compagnia, inoltre:

- a) gli animali che collaborano ad attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali coinvolti in progetti di pet therapy o a fini riabilitativi, nelle fattorie didattiche, in attività sportive o ludiche e quelli coinvolti nella pubblicità;
- b) gli esemplari tenuti per tali fini e appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973), e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Provincia a disincentivare la detenzione di animali esotici.

Art. 4

Commercio e allevamento di animali da compagnia

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia s'intendono le attività economiche quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per allevamento di cani e gatti s'intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli. Per le altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Il comune autorizza l'apertura delle attività indicate nei commi 1 e 2, fatta eccezione per le attività di toelettatura e fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione indica la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata e il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, che deve documentare di essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione ai corsi di formazione previsti dal comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari,

riguardante le strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività.

4. La Provincia promuove e riconosce corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività connesse al commercio di animali da compagnia. Le spese di questi corsi sono a carico dei partecipanti.

5. Il titolare di attività connesse al commercio di animali da compagnia, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti aggiorna un registro di carico e scarico in cui figura anche l'annotazione della provenienza e destinazione dell'animale.

Art. 5

Doveri del venditore

1. Il venditore di animali da compagnia rilascia all'acquirente un documento informativo che attesta i bisogni etologici dell'animale venduto, e segnala all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la vendita di cani e di gatti, con i dati anagrafici dell'acquirente.

2. E' vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso dei genitori o delle altre persone che esercitano la responsabilità parentale.

3. E' vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cuccioli di cane e gatto che abbiano meno di due mesi di età.

4. È vietata l'esposizione in vetrina di animali.

Art. 6

Esposizioni, spettacoli, competizioni

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a sei mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a queste manifestazioni se hanno un'adeguata copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli di età inferiore a sei mesi di età non si applica alle manifestazioni organizzate da associazioni che hanno come fine la tutela degli animali, per la promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero riconosciute dalla Provincia, purché ciò non provochi sofferenza o disagio agli animali.

2. Nessun animale, sia cucciolo che adulto, può essere offerto in premio o vincita di giochi oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali non possono essere utilizzati o esposti a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

3. L'attività circense o di mostre itineranti di animali può essere autorizzata solamente presso i comuni che hanno deliberato in merito ai requisiti di tutela delle specie animali coinvolte in queste manifestazioni.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, sentita la struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competente in materia veterinaria e informate le associazioni interessate, approva delle indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equini e altri perissodattili nel corso delle manifestazioni popolari e stabilisce i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei comuni ai sensi del comma 3, in base alla normativa statale in materia. Le gare non devono prevedere l'uso di mezzi coercitivi o implicare atti contrari ai comportamenti tipici degli animali che vi partecipano.

Art. 7

Addestramento e altri interventi sugli animali

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, o in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
2. Nell'addestramento è vietato l'uso dei collari con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche e dei collari a strangolo.
3. E' vietato l'addestramento teso ad esaltare la naturale aggressività o la potenziale pericolosità del cane e in particolare di razze e incroci di cani con attitudini aggressive.
4. Sono vietati gli interventi atti a celare gli stati di sofferenza degli animali, quali la menomazione degli organi vocali e uditivi.
5. E' vietato il taglio di coda e orecchie, il taglio o la limatura dei denti, l'asportazione chirurgica delle unghie degli animali, salvo che tali interventi non siano necessari per motivi di salute.
6. Sono vietati gli interventi curativi che cagionano danni o dolore all'animale, quando sono utilizzabili metodiche terapeutiche che non ne provocano.
7. Ogni valutazione relativa allo stato di salute degli animali compete a veterinari iscritti all'ordine. La valutazione dello stato di benessere etologico e comportamentale compete, oltre ai veterinari, ai laureati in altre discipline che hanno conseguito attestati di perfezionamento o specializzazione a livello universitario in discipline etologiche o comunque afferenti allo studio del benessere animale.

Art. 8

Trasporto di animali

1. Chi trasporta animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale da non arrecare loro danni o sofferenze nel corso del viaggio. Durante il trasporto sono assicurati agli animali una regolare nutrizione, un sufficiente approvvigionamento di acqua e la disponibilità di uno spazio adeguato alla specie. Gli animali sono trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il trasporto può avvenire solo se gli animali sono in grado di sopportare senza alcun danno i disagi dovuti al viaggio. Gli animali ammalati, feriti o debilitati sono trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni.
2. È vietato trasportare un animale in auto o in un altro mezzo di trasporto senza assicurare un adeguato ricambio d'aria e un'adeguata ombreggiatura del veicolo. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'automobile se questo è completamente chiuso, separato dall'abitacolo e sprovvisto di adeguata aerazione.

Art. 9

Istituzione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo

1. Nella provincia di Trento si applica la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con gli adattamenti previsti da quest'articolo.
2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con regolamento. Le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali possono

svolgere le attività riconosciute agli enti e associazioni protezioniste dalla legge n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

3. E' istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza, entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengono in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento.

5. Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 è approvato dalla Giunta provinciale. Le modalità di consultazione delle associazioni che hanno come fine la tutela degli animali sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Nell'ambito dell'anagrafe canina è istituito un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, per garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

7. Il regolamento stabilisce, fra l'altro:

- a) le modalità per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità per garantire l'accesso all'anagrafe canina;
- c) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario.

Art. 10

Istituzione dell'anagrafe felina

1. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti di proprietà. Sono inseriti nell'anagrafe, inoltre, i dati e le notizie ritenuti utili al riconoscimento delle colonie feline e dei gatti liberi, e quelle finalizzate all'igiene pubblica e alla veterinaria.

2. L'anagrafe felina provinciale è istituita a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i comuni, e si articola in sezioni comunali.

3. L'identificazione dei gatti di proprietà nel territorio della provincia è effettuata tramite un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID), composto da microchip e da lettori di codici.

4. L'applicazione di microchip ai gatti è obbligatoria e dev'essere effettuata presso strutture veterinarie pubbliche o private abilitate. Il costo dell'intervento è a carico dei proprietari per i gatti di proprietà e a carico dei comuni per i gatti di colonia.

5. Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe felina, determinando, in particolare, le caratteristiche dei microchip e dei lettori di codici previsti dal comma 3 e le modalità per garantire l'accesso all'anagrafe felina.

Art. 11

Tutela dei gatti liberi

1. I comuni tutelano i gatti delle colonie feline e i gatti liberi, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza della

struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competente in materia veterinaria, assicurano loro la cura e la sopravvivenza.

2. I gatti delle colonie feline e i gatti liberi non possono essere catturati, spostati o allontanati dall'habitat dove vivono, salvi i casi di spostamento temporaneo necessario per l'effettuazione di terapie veterinarie o di limitazione delle nascite. Prima dell'inizio dei lavori i soggetti pubblici o privati che intendono eseguire opere edili in zone interessate dalla presenza di colonie feline prevedono un'idonea ricollocazione degli animali, se possibile in una zona adiacente. Il trasferimento è effettuato in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con volontari delle associazioni che hanno come fine la tutela degli animali. I comuni possono disporre forme di approvvigionamento alimentare adeguato, nel rispetto della normativa sanitaria.

Art. 12

Tutela degli uccelli ornamentali

1. Chi detiene uccelli ornamentali li custodisce in gabbie che non ne impediscono il volo.

2. Al detentore di uccelli é vietato:

- a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento è eseguito da un veterinario;
- b) mantenere gli uccelli legati a trespoli;
- c) lasciarli esposti al sole o al freddo senza riparo;
- d) mantenerli nelle gabbie in numero eccessivo, tenendo conto dell'età e del sesso.

Art. 13

Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

1. Chi detiene pesci ornamentali o animali da acquario li mantiene in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, sono immersi in un quantitativo d'acqua idoneo ad assicurare livelli di ossigeno adeguati alle esigenze della specie.

Art. 14

Segnaletica stradale e soccorso ad animali feriti

1. Nei punti delle sedi stradali dov'è rilevato un frequente attraversamento di animali sono installati idonei rallentatori di traffico, a cura del proprietario della sede stradale.

2. Nei punti delle sedi stradali dov'è rilevato un frequente attraversamento di animali è installata un'apposita segnaletica per segnalare l'attraversamento.

3. Chi ferisce un animale provvede a che gli vengano prestate le necessarie cure veterinarie.

4. Chi rinviene un animale ferito ne dà pronta segnalazione al comune competente per territorio.

Art. 15

Controllo dei colombi liberi urbani

1. La Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche con il supporto

scientifico di enti di ricerca, curano la messa a punto di programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi a evitare la loro indiscriminata proliferazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni sul maltrattamento degli animali.

2. Sulla base dei programmi previsti dal comma 1 i comuni individuati da questi programmi, in collaborazione con le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali, attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari vigila sull'attuazione dei piani e dispone interventi per assicurare la pulizia e disinfezione delle aree e degli edifici coinvolti.

4. Sono vietati metodi di controllo delle popolazioni di colombi urbani diversi da quelli indicati nei programmi previsti dal comma 1.

Art. 16

Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. La Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche con il supporto scientifico di enti di ricerca, curano la messa a punto di programmi per la gestione e il controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.

2. I comuni, sentite le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e sulla base di quanto stabilito dal comma 1, realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti, per eliminare le nicchie ecologiche di tali popolazioni. I piani prevedono disposizioni atte a eliminare le cause ambientali che determinano la presenza di animali infestanti; per l'eliminazione degli animali sono preferiti i metodi che non provocano una morte dolorosa. L'eventuale impiego di biocidi per il controllo dei muridi e di altri animali infestanti non deve causare la morte o la sofferenza di altre specie animali non interessate dal piano di controllo. L'uso di esche avvelenate per il controllo dei muridi e di altri animali infestanti è vietato.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari attiva programmi d'informazione per l'attuazione di interventi volti al contenimento degli animali infestanti.

4. Con appositi contributi, disciplinati dal regolamento di attuazione di questa legge, la Provincia promuove la messa in opera da parte di privati di adeguamenti dell'ambiente per il controllo della popolazione di muridi, quali:

- a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne d'aspirazione e ventilazione;
- b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti dai muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze;
- d) divieto, nelle aree urbane residenziali, di detenere alimenti e mangimi in luoghi accessibili per gli animali infestanti;
- e) incentivazione all'adozione di colonie feline o di gatti liberi sterilizzati quale deterrente alla proliferazione di muridi e altri infestanti.

Art. 17

Divieti concernenti la sperimentazione animale

1. E' vietata la sperimentazione su animali quando i medesimi risultati sul piano delle conoscenze scientifiche si possono conseguire attraverso metodiche che non comportano l'impiego di animali o quando dall'esperimento non si attendono rilevanti scoperte mediche per la salute dell'uomo. Sono fatte salve le vigenti disposizioni statali per quanto riguarda la sperimentazione su animali condotta da centri o istituti autorizzati.

2. Per garantire agli animali destinati alla ricerca scientifica adeguati standard di benessere, in base a quel che è disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), l'allevamento di animali per scopi di ricerca scientifica è consentito in strutture a ciò esclusivamente dedicate.

3. In tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia è vietato dissezionare animali o utilizzare animali per esercitazioni didattiche.

Art. 18

Programmi d'informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia. Fattorie didattiche

1. La Provincia promuove programmi d'informazione e di educazione della popolazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere fisico ed etologico, definendone con regolamento i criteri, i tempi di svolgimento e le modalità di finanziamento.

2. La Provincia promuove l'attuazione di attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un'effettiva educazione degli alunni in materia di zooantropologia.

3. La Provincia, sentito l'ordine dei medici veterinari della provincia di Trento, promuove corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato, definendone i criteri, i tempi di svolgimento e le modalità di finanziamento.

4. Per i fini dei commi 1, 2, e 3 la Provincia, fra l'altro, può finanziare la realizzazione di fattorie didattiche. Nelle fattorie didattiche gli animali sono allevati rispettando l'habitat naturale, tenendo conto dell'esigenza di consentire l'accesso agli studenti. E' vietato uccidere o vendere gli animali detenuti nelle fattorie didattiche. Con regolamento la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, dettando - in particolare - i criteri per l'organizzazione e la gestione delle fattorie didattiche e per favorire la collaborazione fra fattorie didattiche e istituti scolastici.

5. Per promuovere la corretta convivenza fra uomo e cane in ambito urbano la Provincia, avvalendosi delle associazioni che hanno come fine la tutela degli animali, organizza corsi formativi per la corretta detenzione di animali e assegna ai cani che hanno superato l'esame finale la patente di "cane bravo cittadino". L'esame finale è effettuato da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da un istruttore, un veterinario nominato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, un veterinario nominato dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Trento, uno zooantropologo o un esperto in benessere animale e un rappresentante delle associazioni che hanno come fine la tutela degli animali. Ai cani in possesso della patente di "cane bravo cittadino" non si applicano i divieti di accesso a luoghi pubblici o aperti al pubblico. I detentori di cani che vogliono rivolgersi ad altre strutture per educare i propri cani o provvedere personalmente a tale compito possono ottenere ugualmente il riconoscimento attraverso un esame, effettuato secondo modalità stabilite dalla commissione e comunicate all'atto dell'iscrizione all'esame.

Art. 19

Laboratori di pet therapy

1. La Provincia riconosce e promuove la pet therapy, intesa come insieme di attività di tipo curativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita e del benessere psicofisico della persone.

2. Le attività di pet therapy sono praticate sotto il controllo medico, con la collaborazione di personale adeguatamente specializzato, di veterinari ed etologi e con l'impiego di animali specificamente educati.

3. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina le modalità per l'apertura e la gestione di laboratori di pet therapy e individua la struttura competente per il controllo e il coordinamento del personale abilitato alla pratica della pet therapy, anche avvalendosi di centri già operanti.

Art. 20

Accoglienza per animali in luoghi di villeggiatura

1. La Provincia promuove l'attivazione di servizi di accoglienza di animali da compagnia nelle località turistiche, definendone con regolamento i criteri e le modalità di finanziamento.

2. I comuni - singoli o associati -, in collaborazione con gli enti di promozione turistica e con le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali, realizzano strutture e servizi di accoglienza per animali da compagnia e deliberano sulle modalità di accesso e di funzionamento di tali servizi.

Art. 21

Inumazione e cimiteri per animali da compagnia

1. Per assicurare la continuità affettiva tra il proprietario e l'animale deceduto la Provincia, previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, autorizza i comuni a realizzare cimiteri per animali da compagnia.

2. I comuni - singoli o associati - interessati alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia approvano un regolamento per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali da compagnia, previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. La gestione dei cimiteri per animali da compagnia può essere affidata ad associazioni che hanno come fine la tutela degli animali.

4. Gli animali deceduti, purché di peso inferiore a sessanta chilogrammi, possono essere inumati in terreni privati non coltivati o che non siano pertinenze di abitazioni, a una distanza non inferiore a venti metri dalle abitazioni, previa autorizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La fossa deve avere le caratteristiche stabilite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 22

Contributi e altri interventi

1. La Provincia favorisce le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali operanti nel territorio provinciale, anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative:

- a) ricovero e assistenza degli animali;
- b) censimenti e assistenza delle colonie feline;
- c) controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;
- d) attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle

tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

2. Con regolamento la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità per la restituzione dei contributi, nel caso che essi siano revocati.

3. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, ricerche, indagini e attività di promozione sulle tematiche relative agli animali di affezione.

Art. 23

Guardie zoofile

1. È istituito un elenco provinciale delle persone idonee a svolgere le funzioni di guardia zoofila. L'iscrizione nell'elenco avviene previa frequenza di un corso di formazione e dopo una valutazione attuata da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, presieduta da un veterinario nominato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta, inoltre, da un veterinario nominato dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Trento, da un veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, da un funzionario della struttura provinciale competente, da un funzionario designato dal Consiglio delle autonomie locali e da un esperto in materia di benessere animale. Il regolamento disciplina i corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Il Presidente della Provincia, su proposta delle associazioni che hanno come fine la tutela degli animali operanti nel territorio provinciale, può nominare delle guardie zoofile, scegliendole fra le persone iscritte nell'elenco istituito dal comma 1. Il regolamento stabilisce i requisiti e le modalità per la nomina, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza.

3. Le guardie zoofile vigilano sull'applicazione di questa legge, svolgendo i loro compiti a titolo volontario e gratuito. La Provincia corrisponde alle associazioni che mettono a disposizione guardie zoofile contributi a ristoro delle spese per il servizio di vigilanza prestato, secondo quanto è stabilito dal regolamento.

4. La nomina a guardia zoofila è revocata se vengono a mancare i requisiti per il suo conferimento; inoltre è revocata per abusi, per comportamenti incompatibili con la tutela degli animali o per altri gravi motivi, anche estranei allo svolgimento del servizio di vigilanza. La revoca è disposta dal Presidente della Provincia, sentiti l'interessato e l'associazione cui egli aderisce.

. 24

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione di questo capo è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia e dai comuni, che si avvalgono anche di esperti in materia di benessere animale e delle guardie zoofile. Il regolamento detta disposizioni per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.

2. Per le violazioni di questo capo sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 250 a 900 euro per chi viola l'articolo 2, commi 1 e 6, l'articolo 4, commi 3 e 5, gli articoli 5, 6 e 8, l'articolo 11, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4;
- b) da 120 a 500 euro per chi viola l'articolo 2, comma 2;
- c) da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma

- 4; da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dallo stesso comma, nei termini stabiliti dal regolamento;
- d) da 250 a 750 euro per chi viola gli articoli 7, 12 e 13, l'articolo 15, comma 4, l'articolo 16, comma 2, e l'articolo 21, comma 4, o per chi abbandona, tortura animali o arreca loro sofferenze o danni, sempre che non sia applicabile la lettera e);
- e) da 500 a 3000 euro per chi uccide animali senza giustificato motivo o li tortura fino a causarne la morte o li maltratta in modo tale da rendere necessaria l'eutanasia;
- f) da 2500 a 5000 euro per le violazioni dell'articolo 17;
- g) da 200 a 2000 euro per chi viola le altre disposizioni di questa legge o del suo regolamento di esecuzione.

3. I fondi derivanti dalle sanzioni sono introitati nelle unità previsionali di base previste per interventi a favore degli animali.

Art. 25

Inserimento dell'articolo 2 quater nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico). Compiti del difensore civico in materia di diritti degli animali

1. Dopo l'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Art. 2 quater

Compiti in materia di diritti degli animali

1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e la tutela degli animali. Per lo svolgimento di queste funzioni il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate."

Art. 26

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla caccia in materia di detenzione e utilizzo di esche e bocconi avvelenati

1. Nella lettera q) del comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla caccia le parole: ", salva diversa disposizione della Giunta provinciale" sono soppresse.

Capo II

Disposizioni in materia di medicina veterinaria

Art. 27

Funzioni dei soggetti competenti in materia veterinaria

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria che non sono espressamente riservate allo Stato o alla Provincia dalla normativa in vigore.

2. La direzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competente in materia veterinaria svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffuse degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

- b) vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi e sui concentramenti di animali;
- c) attuazione dei programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoonosanitario;
- d) vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti di fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività di dette strutture;
- e) vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;
- f) vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, quando prevista dalla normativa vigente;
- g) vigilanza sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;
- h) vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori;
- i) vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
- j) ispezione e vigilanza sui farmaci di uso veterinario;
- k) ispezione e vigilanza, per quanto di competenza veterinaria, sulla produzione degli animali di laboratorio e sull'utilizzazione degli animali da esperimento;
- l) vigilanza sull'esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali, eventualmente gestiti da altri enti o associazioni;
- m) vigilanza sugli allevamenti di animali e sulle loro produzioni;
- n) vigilanza sull'assistenza zoiatrica;
- o) controllo sugli animali domestici, sinantropici e selvatici per individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale che possono recare danno alla popolazione;
- p) ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, comprese le ovicunicole, presso gli stabilimenti di macellazione pubblici e privati;
- q) ispezione e vigilanza presso i mercati all'ingrosso e i depositi privati dei prodotti alimentari di origine animale, freschi e comunque conservati, e loro derivati;
- r) ispezione e vigilanza sugli impianti di macellazione, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;
- s) ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, conservazione, deposito, trasporto, commercializzazione e somministrazione, nonché sui laboratori di sezionamento e lavorazione;
- t) ispezione e vigilanza sul commercio, l'utilizzazione e le trasformazioni dei prodotti e sottoprodotti animali per uso industriale;
- u) osservazione epizootologica e individuazione dei fattori di diffusione delle malattie infettive e parassitarie;
- v) informazione finalizzata alla rilevazione di dati e informazioni di ordine igienico-sanitario, ecologico, di consistenza e funzionalità delle strutture in rapporto ai bisogni;
- w) educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria, alla profilassi e alla polizia veterinaria e all'educazione alimentare.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie presta la propria collaborazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione degli animali.

4. Per sopperire alle carenze eventualmente esistenti nel campo dell'assistenza zoiatrica, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare la reperibilità degli operatori, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari stipula convenzioni con veterinari liberi professionisti secondo le indicazioni stabilite dalla Giunta provinciale, sentito l'ordine dei veterinari della provincia. Se anche in tal modo non è possibile soddisfare adeguatamente le esigenze esistenti nel campo dell'assistenza zoiatrica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede mediante l'attività prestata nell'ambito del rapporto di lavoro dal personale veterinario dipendente.

Art. 28

Disciplina veterinaria dell'alpeggio

1. Nella provincia di Trento non sono applicati l'obbligo della visita veterinaria per gli animali che si spostano verso l'alpeggio e l'obbligo del rilascio del certificato di origine e di sanità a seguito del risultato favorevole della visita, previsti dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. Nella provincia di Trento è consentito l'alpeggio degli animali solo alle seguenti condizioni:

- a) che alla partenza degli animali verso l'alpeggio l'allevatore, o il detentore, compili la dichiarazione di cui al modello n. 4 prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e comunichi i movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali;
- b) che in alpeggio il conduttore della malga, o il detentore temporaneo, compili il registro di carico/scarico rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con almeno le indicazioni previste dall'articolo 2 della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, e informi al più presto l'allevatore dell'azienda di origine di eventuali nascite o decessi;
- c) che al rientro degli animali dall'alpeggio il conduttore compili la dichiarazione di cui al modello n. 4 prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, comunichi i movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali e restituisca il registro compilato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 29

Profilassi della tubercolosi e della brucellosi

1. Ai proprietari dei bovini, ovini e caprini infetti, abbattuti in esecuzione dei programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 (Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), è corrisposta un'indennità nella misura e secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia elabora programmi di risanamento e profilassi relativi alla tubercolosi e alla brucellosi, sentita la Federazione provinciale degli allevatori e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 30

Iniziative contro la rabbia

1. Per rendere più efficace la profilassi e la lotta contro la rabbia la Provincia può intervenire a favore della vaccinazione delle volpi, individuando i soggetti incaricati e la misura dei compensi eventualmente da corrispondere;

2. Nella provincia di Trento sono sospesi l'obbligo d'isolamento e osservazione di cani e gatti morsicatori e l'obbligo di soppressione o sequestro di cani e gatti morsicati da altri animali, previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari monitora gli episodi di morsicatura di animali nei confronti dell'uomo o di altri animali adottando, in caso di sospetto di infezione rabida, le misure di polizia veterinaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica

n. 320 del 1954.

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento), e dell'articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale sulla pesca è sostituito dal seguente

"8) un veterinario in servizio presso la Provincia, designato dalla Giunta provinciale;"

2. La lettera d) del primo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, è sostituito dal seguente:

"d) un veterinario in servizio presso la Provincia, designato dalla Giunta provinciale;"

Capo III

Disciplina della tassidermia e dell'imbalsamazione

Art. 32

Esercizio delle attività di tassidermia e imbalsamazione

1. L'esercizio delle attività di tassidermia e imbalsamazione è subordinato al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte della Provincia, previo parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. La Camera di commercio, prima di esprimere il parere, sottopone l'interessato a un esame nel quale egli deve dimostrare di possedere buona conoscenza faunistica e di essere esperto delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

2. Per lo svolgimento dell'esame previsto dal comma 1 la camera di commercio costituisce una commissione composta:

- a) da un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali, in qualità di presidente;
- b) da un rappresentante del comitato faunistico provinciale;
- c) da un esperto in materia di tassidermia e imbalsamazione;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni che hanno come fine la tutela degli animali operanti nel territorio provinciale;
- e) da un funzionario della camera di commercio, che esercita anche le funzioni di segretario della commissione.

Art. 33

Esemplari imbalsamabili

1. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

- a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto delle disposizioni in materia;
- b) alla fauna selvatica investita lungo le strade d'uso pubblico;
- c) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine o da accordi internazionali;
- d) alla fauna domestica.

2. Inoltre è consentita l'imbalsamazione degli animali di cui è provata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia, nei limiti in cui ne è permessa l'uccisione.

3. Gli esemplari indicati nella lettera b) del comma 1 devono essere muniti di un certificato d'origine rilasciato dal personale addetto alla vigilanza venatoria.

4. In deroga ai commi 1 e 2, per scopi scientifici o didattici la Provincia può autorizzare i musei di scienze naturali o altri enti aventi esclusivamente scopi scientifici o didattici a imbalsamare qualsiasi animale, direttamente o avvalendosi di tassidermisti autorizzati. Per gli esemplari appartenenti a specie oggetto di tutela da parte della legge provinciale sulla caccia e non incluse nell'elenco delle specie cacciabili deve essere dichiarata la legittima provenienza mediante certificazione rilasciata dalla struttura provinciale competente.

Art. 34

Adempimenti del tassidermista

1. Il tassidermista o imbalsamatore annota giornalmente, in un registro fornitogli dalla Provincia, i dati relativi agli animali consegnatigli o comunque in suo possesso, anche temporaneo, con particolare riguardo alla specie e alla provenienza. Nel registro sono indicate le generalità del possessore dell'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

2. Il tassidermista o imbalsamatore appone sugli animali preparati, consegnati al cliente o comunque posti in circolazione un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento nel registro previsto dal comma 1.

3. Il tassidermista o imbalsamatore consente in ogni momento agli incaricati della vigilanza l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio della sua attività o a deposito degli animali preparati o da preparare.

Art. 35

Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati dell'osservanza di questo capo gli organi di sicurezza pubblica, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, di polizia locale, i custodi forestali dei comuni o dei loro consorzi e le guardie zoofile.

2. L'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro per ogni capo rilevato.

3. La violazione di ogni altro obbligo previsto da questo capo o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione è punita con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e con la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

4. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale sulla caccia.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 36

Titolo breve

1. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sugli animali".

Art. 37
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari);
- b) legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori);
- c) legge provinciale 4 agosto 1986, n. 23 (Interventi straordinari per la profilassi e per la lotta contro la rabbia e disposizioni varie in materia veterinaria);
- d) articolo 19, comma 2, lettera h), della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;
- e) legge provinciale 18 aprile 1988, n. 14 (Integrazioni alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 "Disciplina e regolamentazione dell'attività di tassidermisti ed imbalsamatori");
- f) articoli 10, 26 e 35 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di animali;
- g) articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
- h) articolo 8 (Procedure in ambito veterinario) della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19.

Art. 38
Regolamento

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva il suo regolamento d'attuazione, sentita la commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia. Il regolamento definisce i termini tecnici relativi alla tutela degli animali usati da questa legge.

Art. 39
Disposizione transitoria

1. Le attività individuate dall'articolo 4 in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge si adeguano alle sue disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al comune una domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge e partecipano ai corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 4.

2. I regolamenti previsti dalle disposizioni abrogate dall'articolo 37 vigono fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione di questa legge, in quanto compatibili con quest'ultima.

Art. 40
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 9, 22 e dai capi II e III si provvede con gli stanziamenti già autorizzati ai sensi delle disposizioni abrogate dall'articolo 37.

2. Per attuare le restanti disposizioni del capo I è autorizzata una spesa di 200.000 euro per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012. Alla copertura di quest'onere si

provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Allegato A *Criteria per la custodia degli animali (articolo 2)*

1. Bovini

1.1. I bovini sono ricoverati in un ambiente che presenta un clima adeguato, con una ventilazione naturale sufficiente, temperatura, umidità e illuminazione naturale adeguati. E' messo a loro disposizione un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi sia distesi, e che è cosparso con uno strame adatto o con altro materiale morbido flessibile. Le operazioni di pulizia sono eseguite con adeguata frequenza e con strumenti che non provochino ferite o lesioni all'animale.

1.2. Ai bovini va data la possibilità di muoversi fuori dalla stalla, di quando in quando e per quanto lo consentano la collocazione geografica dell'azienda agricola e le condizioni atmosferiche. Gli unghioni sono tagliati e curati con regolarità e in modo corretto. Per le bovine ciò va fatto comunque almeno una volta all'anno.

1.3. I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per le vacche e per bovini di età superiore a diciotto mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti e regolati secondo l'altezza dei singoli animali. Non è consentito l'uso di filo elettrico per steccati da pascolo. Nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo il trainer elettrico viene spostato fino alla posizione superiore. È proibito l'uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese, di cavi sistemati tra un animale e l'altro e di trainer elettrici che limitino gli animali nei loro movimenti laterali.

1.4. Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi sono sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire agli animali di passare liberamente e a due animali di procedere fianco a fianco. Inoltre nelle stalle a stabulazione libera è presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati e in attesa di partorire. Ad ogni animale è riservato uno spazio sufficiente per l'assunzione del cibo ed è messo a disposizione un numero sufficiente di mangiatoie e lettiere.

1.5. I bovini non possono essere legati solo mediante corde attorno alle corna, né durante il trasporto, né quando si trovano nella stalla. E' consentito loro un facile accesso all'acqua, in ogni momento.

1.6. L'allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte avviene con un succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta. I vitelli sono ricoverati su uno strame o una superficie adatta.

2. Caprini - Ovini

2.1. E' vietato mantenere gli ovini e i caprini costantemente legati. Durante i mesi estivi essi devono avere la possibilità di muoversi all'aperto. E' messo a loro disposizione un posto sufficientemente ampio, in base alle dimensioni degli animali, cosparso con strame o con altro materiale morbido flessibile, dove essi possano stare sdraiati. E' consentito loro un facile accesso all'acqua, in ogni momento. Le pecore da lana sono tosate almeno una volta all'anno, nel periodo adatto.

3. Suini

3.1. I suini sono ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non possono essere tenuti costantemente al buio. Per almeno otto ore al giorno è messa a loro disposizione un'illuminazione naturale sufficiente. E' garantito un ricambio d'aria regolare. E' consentito loro un facile accesso all'acqua, in ogni momento.

3.2. Il pavimento dei box o dei posti singoli sui quali sono ricoverate le scrofe da riproduzione e i verri può avere delle fessure e dei fori per una superficie non superiore a metà di quella complessiva; se vi sono tenuti suinetti la superficie non può essere superiore a due terzi di quella complessiva.

3.3. Per il riposo degli animali è disponibile un settore sufficientemente pulito e spazioso - in base alla loro dimensione -, che non presenta un pavimento con fessure o buchi. I suini devono avere la possibilità di distrarsi; per questo è fornito loro materiale adatto, come paglia, foraggio o altro.

3.4. Gli animali sono controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente. Inoltre è disponibile una quantità sufficiente di acqua o di un altro liquido adatto.

3.5. Le mangiatoie sono disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di mangiare contemporaneamente.

3.6. Gli animali particolarmente aggressivi o gli animali il cui sviluppo è ritardato sono allontanati dal loro gruppo e accuditi separatamente.

3.7. Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive è messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

4. Equini

4.1. Oltre che ai cavalli questo paragrafo si applica agli asini, ai muli e ai bardotti.

4.2. I cavalli sono ricoverati insieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili. I cavalli a cui non è permesso muoversi fuori della stalla almeno per un'ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di un ricovero di breve durata.

4.3. Gli stalloni da monta sono ricoverati in un box sufficientemente spazioso, devono avere la possibilità di muoversi a sufficienza e non possono essere tenuti legati.

4.4. Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente.

4.5. Se i cavalli vengono tenuti costantemente all'aperto è presente una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Gli zoccoli sono pareggiati con regolarità e in modo corretto, ed eventualmente ferrati.

4.6. Le cavalle gravide sono tenute in box adatti da almeno tre settimane prima ad almeno tre settimane dopo il parto; nello stesso periodo non possono essere tenute legate. I box da parto sono di dimensioni sufficienti per consentire il parto, sono dotati di una lettiera adatta e sono puliti.

4.7. E' consentito agli animali un facile accesso all'acqua, in ogni momento.

5. Conigli

5.1. Gli animali giovani che non hanno compiuto i due mesi di età non possono essere tenuti da soli. Sono riforniti giornalmente di foraggio tagliato grossolanamente come fieno o paglia o di materiale non appuntito adatto da rosicchiare. La dimensione e la tipologia delle gabbie e l'ambiente dove sono collocate garantisce spazi adeguati, illuminazione naturale sufficiente e adeguata ventilazione. E' consentito agli animali un facile accesso all'acqua, in ogni momento.

6. Uccelli

6.1. È proibito detenere uccelli in batterie. Se gli uccelli sono tenuti in gabbie e il loro

numero non è superiore a tre animali adulti la dimensione della gabbia per lunghezza, larghezza e altezza è almeno sei volte superiore alla misura dell'uccello più grande; per ogni animale in più l'ampiezza della gabbia è maggiorata del 30 per cento.

6.2. Si può derogare il paragrafo 6.1. solo in occasione del trasporto degli uccelli, dei mercati e delle mostre ornitologiche, nonché nel loro allevamento. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento l'uccello, comunque, ha a disposizione uno spazio sufficiente a consentirgli un minimo di movimento, in modo che tutti gli animali possano accovacciarsi a loro piacimento, secondo le esigenze della specie.

6.3. E' vietato il taglio del becco. È vietato l'utilizzo di mezzi tecnici che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono poter abbeverarsi e nutrirsi a sufficienza. E' consentito agli animali un facile accesso all'acqua, in ogni momento.

6.4. Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone dispongono di posatoi adeguati e in numero sufficiente. Si può derogare a questa disposizione solo nel caso di aziende da produzione di uova a terra o da allevamento di uccelli a terra.

6.5. All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione è disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di stame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli è almeno un terzo della superficie degli stalli. La lunghezza del posatoio a disposizione dei polli domestici è di almeno 20 centimetri per animale; la distanza orizzontale tra i posatoi è di almeno 30 centimetri.

6.6. Le anatre dispongono di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

6.7. È proibito detenere permanentemente pavoni in gabbia senza dar loro la possibilità di muoversi al di fuori delle gabbie.

6.8. Per tutte le specie di uccelli è vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

7. Pesci e crostacei

7.1. È vietato tenere pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno o in condizioni di refrigerazione che provochino sofferenza all'animale, in occasione di mercati, feste, in parchi di divertimento e in ogni altra manifestazione.

7.2. È vietata l'introduzione di sassi o oggetti simili nei pesci per aumentarne il peso.

8. Cani e altri animali da compagnia

8.1. I cani e gli altri animali da compagnia tenuti all'esterno dispongono di un idoneo riparo atto a proteggerli dalle intemperie.

8.2. Non è consentito tenere cani alla catena, salvo che sia impossibile realizzare un apposito recinto. In tale circostanza la catena è di lunghezza non inferiore a quattro metri e scorre su un cavo aereo di lunghezza non inferiore a cinque metri, fissato a un'altezza non superiore a due metri. Se non è possibile nessuna delle precedenti modalità è consentito tenere cani con catena fissa di lunghezza non inferiore a sei metri, fissata a un'altezza da terra inferiore al metro. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente, devono poter raggiungere il recipiente dell'acqua e cibo e il loro riparo. Il cane tenuto alla catena ha la possibilità di muoversi almeno due volte al giorno senza catena.

8.3. Il cane custodito in recinto ha a disposizione una superficie di base compresa tra gli otto e i quindici metri quadri, secondo le esigenze dell'animale in rapporto alla mole e al tipo di cane. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di quattro metri quadrati. Per la determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a sei mesi. I cani tenuti in recinti effettuano almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste se il recinto ha una superficie di almeno otto volte superiore al minimo richiesto.

8.4. La cuccia è di adeguata dimensione, sufficientemente coibentata, ha il tetto

impermeabilizzato ed è sistemata in un luogo asciutto.

8.5. Il cane dispone di luce naturale durante tutta la giornata. E' assicurata la possibilità di sufficiente illuminazione artificiale nel posto in cui è custodito durante le ore notturne.

8.6. E' vietato custodire abitualmente per lunghi periodi i cani in ambienti separati dai locali abitati o di lavoro, dove l'animale non ha i contatti sociali tipici della sua specie, se non nelle ore notturne.

8.7. I cani tenuti in appartamento effettuano regolari uscite giornaliere.

8.8. Chi adibisce alla riproduzione un animale da compagnia tiene conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute e il benessere dei cuccioli e della femmina gravida o allattante.

8.9. Nel rispetto delle esigenze etologiche della specie è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo che per necessità certificate dal veterinario.

8.10. Nel condurre uno o più cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico il proprietario o detentore si dota di adeguati strumenti per la rimozione degli escrementi.

8.11. I cani vanno condotti sempre al guinzaglio da persone in grado di gestire l'animale. Ai cani può essere concessa libertà senza guinzaglio in aree opportunamente recintate o dove è impossibile l'allontanamento volontario. E' vietato l'utilizzo di guinzagli estensibili nei centri abitati e lungo i percorsi ciclo-pedonali. I cani lasciati liberi nelle aree cani devono essere provvisti di museruola almeno nelle fasi iniziali di approccio e per il tempo necessario alla socializzazione. I possessori di cani devono stipulare un'assicurazione contro i rischi di danni derivanti dagli animali.

8.12. E' vietato abbandonare animali domestici, animali d'affezione o animali selvatici tenuti in cattività.

8.13. E' vietato usare animali domestici o selvatici in attività di accattonaggio.

8.14. Fatte salve le disposizioni speciali nonché le vigenti disposizioni in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire solo mediante eutanasia operata da un veterinario, che redige la relativa attestazione e informa il proprietario sulle diverse tecniche e modalità di soppressione.

9. Disposizioni valide per tutte le specie animali

9.1. Se gli animali vengono esposti in occasione di mercati o mostre a qualsiasi scopo, il loro ricovero è adeguato alla specie. Gli animali sono comunque detenuti nel rispetto delle loro esigenze e in un ambiente con condizioni climatiche appropriate. Le condizioni della detenzione sono tali da non provocare dolore, disagio o paura negli animali esposti. La castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di veterinari e previa anestesia.

9.2. L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo se è necessaria per motivi sanitari. Va praticata evitando dolore all'animale.